

**BANDO PER 27 BORSE DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO PRESSO L'ARCHIVIO STORICO E PRESSO L'UFFICIO AFFARI PATRIMONIALI ED ECONOMICI DELLA SAPIENZA**

D.R. 2482/2016 del 14/10/2016

**IL RETTORE**

- VISTO il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008;
- VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTA la delibera n. 389/15 del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2016;
- VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 40 del 15/01/2016 con la quale è stato attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio 2016;
- VISTO la Disposizione Direttoriale n. 2947/2016 del 22/06/2016 con il quale sono state assegnate le borse di collaborazione da destinare al Archivio Storico

**DECRETA**

**ART. 1 (oggetto)**

E' indetto, per l'anno accademico 2016/2017 un concorso per l'attribuzione di n. 27 borse di collaborazione studenti così suddivise:

- 25 per attività di supporto presso l'Archivio Storico;
- 2 per attività di supporto presso Ufficio affari patrimoniali ed economici.

**ART. 2 (durata e periodo di svolgimento attività)**

Ciascuna collaborazione comporta un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno, **nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017**. Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dall'Amministrazione. Al termine nelle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna. Le Strutture si riservano, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze in periodi diversi da quelli suindicati.

**ART. 3 (servizi richiesti)**

Archivio Storico:

- supporto all'attività di raccolta ed inserimento dei dati della documentazione storica di Archivio;
- nell'ambito del progetto "La storia della Sapienza: fonte di cultura e ricerca" supporto all'attività di riordino e di ricondizionamento del materiale documentale conservato presso l'Archivio storico, in particolare sulla documentazione relativa all'attività didattica svolta dai docenti della prima metà del Novecento e di inserimento dei dati raccolti nel sistema informatico di gestione dell'Archivio. Il progetto si pone il fine di fornire uno strumento utile alla conoscenza e fruibilità, da parte della popolazione studentesca, della rilevante azione formativa svolta dal nostro Ateneo.

Ufficio Affari Patrimoniali ed Economici:

- supporto all'attività di vendita dei prodotti "merchandising Sapienza" in favore degli studenti presso il punto vendita dell'Ateneo;

- supporto all'attività sperimentale in cui il "merchandising Sapienza", al fine di veicolare l'immagine e l'identità della Sapienza attraverso il suo brand e destinare tramite questa funzione fondi alla ricerca e alla didattica di Ateneo, presenza alle sedute di laurea con esposizione dei prodotti merchandising.

#### **ART. 4 (organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)**

Si precisa che:

- ✓ la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa;
- ✓ la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa.

#### **ART. 5 (corrispettivo e modalità di liquidazione)**

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate. Nessun pagamento è dovuto in caso di decadenza per motivi disciplinari.

#### **ART. 6 (destinatari)**

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti all'Università degli Studi di Roma La Sapienza ai seguenti corsi di studio:

- Laurea;
- Laurea Magistrale;
- Laurea Magistrale a ciclo unico;
- Laurea Magistrale a percorso unitario.

#### **ART. 7 (requisiti di ammissione)**

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

*Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario*

- essere iscritti, nell'anno accademico 2016/2017, agli anni successivi al primo;
- non essere stati iscritti per più di due volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando sia gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, sia quelli di secondo livello sia quelli a ciclo unico o percorso unitario. Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si fa riferimento a quanto indicato nel presente bando;
- aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo prescelto, con riferimento all'anno accademico 2015/2016;
- possedere al momento della presentazione della domanda di partecipazione la media ponderata di cui al successivo articolo del presente bando di concorso.

*Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale*

- essere immatricolati nell'a.a. 2016/2017;
- non essere stati iscritti per più di due volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando sia gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, sia quelli di secondo livello sia quelli a ciclo unico o percorso unitario. Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si fa riferimento a quanto indicato nel presente bando;
- possedere al momento della presentazione della domanda di partecipazione la media ponderata di cui al successivo articolo del presente bando di concorso

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione nell'a.a. 2016/2017. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico 2015/2016.

#### **ART. 8 (media ponderata richiesta)**

A tutti gli studenti partecipanti al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso al momento della presentazione della domanda di partecipazione la media ponderata minima di seguito riportata:

- **almeno 28/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alle Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze matematiche fisiche e naturali;
- **almeno 27/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alle Facoltà di Architettura, Scienze politiche sociologia e comunicazione;
- **almeno 26/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alle Facoltà di Farmacia e Medicina, Medicina e Odontoiatria, Medicina e Psicologia;
- **almeno 25/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria civile e industriale, Ingegneria dell'informazione informatica e statistica

#### **ART. 9 (esclusioni)**

1. Sono esclusi dalla selezione gli studenti:

- non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
- in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o iscritti per l'anno accademico 2016/2017.

2. Sono, inoltre, esclusi dalla selezione gli studenti che nel corso della loro intera carriera universitaria siano stati iscritti per più di due volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando sia gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, sia quelli di secondo livello sia quelli a ciclo unico o percorso unitario.

Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si sommano:

- a. gli anni di iscrizione in corso, tenendo conto della durata legale del corso di studio;
- b. gli anni di iscrizione fuori corso;
- c. gli anni di iscrizione come ripetente.

Nel caso vi sia stato uno o più passaggi di corso di studio, per il calcolo del totale degli anni di iscrizione all'Università, si applicano anche le seguenti disposizioni:

- per il computo degli anni di permanenza all'Università vengono considerati tutti gli anni di iscrizione effettuati anche in altri corsi di studio qualora essi abbiano prodotto effetti sul percorso scolastico attualmente frequentato, tramite il riconoscimento anche di un solo credito formativo universitario (cfu), mentre non sono considerati nel computo quando non hanno prodotto effetti sul percorso universitario attualmente frequentato in quanto nessun credito formativo universitario (cfu) è stato riconosciuto;
  - non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un primo anno di corso di studio ad un altro primo anno di corso di studio). Vengono, invece, considerati i passaggi di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un terzo anno di corso di studio).
3. Gli studenti immatricolati o iscritti a corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale a percorso unitario sono esclusi dalla selezione, oltre che nei casi descritti dai commi precedenti, anche se nei corsi di studio precedentemente frequentati siano stati iscritti per più di due volte oltre la durata legale dei corsi stessi, sommando sia gli anni di iscrizione fuori corso che quelli come ripetente. Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si fa riferimento a quanto indicato nei commi precedenti.
4. Sono, altresì, esclusi dal concorso gli studenti che presentino domanda di partecipazione avendo già partecipato a due concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per il corrente anno accademico.

#### **Art. 10 (esclusioni per incompatibilità)**

Sono esclusi per incompatibilità dall'assegnazione di borse di collaborazione gli studenti:

1. con titolo straniero che richiedono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si immatricolano/iscrivono nell'a.a. 2016/2017;
2. che si iscrivono a corsi singoli nell'a.a. 2016/2017;
3. che negli anni accademici precedenti o in quello corrente hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
4. che hanno ricevuto una valutazione negativa sull'attività di collaborazione prestata nei precedenti anni accademici;

5. che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello corrente e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
6. che si siano trasferiti ad altra sede universitaria per il corrente anno accademico;
7. abbiano rinunciato agli studi per il corrente anno accademico;
8. abbiano sospeso gli studi per il corrente anno accademico oppure siano decaduti dagli studi per il corrente anno accademico;
9. si laureino nel corrente anno accademico senza effettuare il pagamento dell'intero ammontare totale annuale delle tasse accademiche dovute oppure che, a seguito della presentazione della domanda di laurea, ottengano il rimborso anche parziale delle tasse universitarie versate per l'anno accademico corrente;
10. siano risultati vincitori per il corrente anno accademico di borsa di collaborazione e abbiano già iniziato la relativa attività;
11. studenti che abbiano ricevuto una lettera di richiamo durante lo svolgimento di precedenti borse di collaborazione.

#### **ART. 11 (domanda telematica)**

Per il presente bando la presentazione della domanda di partecipazione avviene unicamente tramite compilazione del format disponibile al seguente indirizzo web <http://borsecoll.uniroma1.it/>

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nella compilazione della domanda per via telematica. Qualsiasi errore, sia esso di natura formale che sostanziale, comporta l'esclusione dal concorso e la non valutazione della domanda stessa.

Si ricorda che, per il controllo formale della propria domanda è disponibile, nel format online, un'apposita funzione denominata: "CONTROLLA DOMANDA".

La scadenza per la compilazione della domanda per via telematica è fissata inderogabilmente entro le ore **12.00** del **15 NOVEMBRE 2016**. La domanda del candidato contiene le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;
- l'indirizzo di residenza o di domicilio;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;
- gli esami superati con la relativa votazione in 30<sup>esimi</sup>, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- l'impegno a versare le tasse dovute entro le scadenze previste dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2016/2017;
- l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio per l'a.a.2016/2017;
- l'eventuale fruizione, negli anni accademici precedenti, di borsa di collaborazione presso l'Archivio Storico;
- di non avere già presentato due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2016/2017;
- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2016/2017 ed aver già iniziato la relativa attività.

#### **ART. 12 (commissione giudicatrice)**

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata con Disposizione del Direttore dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio e composta da tre membri, di cui un rappresentante degli studenti componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

#### **ART. 13 (calcolo del merito dello studente)**

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo del bando di concorso, nel formulare le graduatorie seleziona, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e il possesso della media ponderata richiesta e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito dello studente.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito ed, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata così ottenuta è moltiplicata per un coefficiente dato dalla media ponderata più alta prevista dal presente bando (28) divisa per la media ponderata prevista per la Facoltà di appartenenza dello studente. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

- dove: N è il numero degli esami sostenuti,  $V_i$  è il voto conseguito nell' $i$ -esimo esame,  $C_i$  sono i crediti assegnati all' $i$ -esimo esame. Ad esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{\text{medio}} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30;

nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale il merito è calcolato sommando:

- media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel corso di laurea di primo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata così ottenuta è moltiplicata per un coefficiente dato dalla media ponderata più alta prevista dal presente bando (28) divisa per la media ponderata prevista per la Facoltà di appartenenza dello studente. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

- Dove: N è il numero degli esami sostenuti,  $V_i$  è il voto conseguito nell' $i$ -esimo esame,  $C_i$  sono i crediti assegnati all' $i$ -esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{\text{medio}} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- il rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti del corso di studi di primo livello. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

#### Art. 14 (valutazione di alcune tipologie di esami/crediti)

In caso di esami integrati, per essere valutati nel calcolo del merito, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Gli esami ed i crediti conseguiti dallo studente, immatricolato o iscritto alla Sapienza, presso Università estere (nell'ambito del progetto Erasmus+, "free mover", Erasmus Mundus ecc.) sono valutati solo se già convalidati o riconosciuti presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Agli studenti precedentemente immatricolati o iscritti presso Istituzioni Universitarie straniere cui, per l'abbreviazione del corso di studio, siano stati riconosciuti esami sostenuti con una votazione non espressa in trentesimi, nel calcolo della media ponderata non si tiene conto dei suddetti esami. Nel calcolo dei crediti maturati si tiene conto anche dei crediti relativi agli esami sostenuti presso Istituzioni Universitarie straniere che siano stati riconosciuti per l'abbreviazione del corso di studio.

Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono gli esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del Regio Decreto n. 1269/38 poiché tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media.

Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono i corsi singoli se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario al quale lo studente è immatricolato/iscritto per il corrente anno accademico.

### Art. 15 (penalizzazioni)

Per gli studenti che nel corso della loro intera carriera universitaria siano stati iscritti per un massimo di due volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, quelli di secondo livello e quelli a ciclo unico, nel formulare le graduatorie viene calcolata la media ponderata dei voti degli esami secondo la formula indicata di seguito ed il risultato è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso, di ripetenza, o di passaggio di corso.

$$V_{medio} = \left( \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \right)$$

Nell'applicazione delle penalizzazioni non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un altro secondo anno di corso di studio).

Si applicano le penalizzazioni nei casi di passaggio di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un terzo anno di corso di studio ad un secondo anno di corso di studio).

Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si sommano:

1. gli anni di iscrizione in corso, tenendo conto della durata legale del corso di studio;
2. gli anni di iscrizione fuori corso;
3. gli anni di iscrizione come ripetente.

Nel caso vi sia stato uno o più passaggi di corso di studio, per il calcolo del totale degli anni di iscrizione all'Università, si applicano anche le seguenti disposizioni:

- per il computo degli anni di permanenza all'Università vengono considerati tutti gli anni di iscrizione effettuati anche in altri corsi di studio qualora essi abbiano prodotto effetti sul percorso scolastico attualmente frequentato, tramite il riconoscimento anche di un solo credito formativo universitario (cfu), mentre non sono considerati nel computo quando non hanno prodotto effetti sul percorso universitario attualmente frequentato in quanto nessun credito formativo universitario (cfu) è stato riconosciuto;
- non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un primo anno di corso di studio ad un altro primo anno di corso di studio). Vengono, invece, considerati i passaggi di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un terzo anno di corso di studio).

### ART. 16 (pubblicazione graduatoria)

La graduatoria verrà resa pubblica il **28 novembre 2016** mediante pubblicazione nel sito dell'Università all'indirizzo: [https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi\\_concorso\\_borse/71](https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/71)

### ART. 17 (contratti)

Gli incarichi verranno affidati tramite stipula di singoli contratti di collaborazione. I vincitori dovranno presentarsi per la stipula presso il Settore Diritto allo Studio e Alta Formazione, sito presso il Palazzo dei Servizi Generali (CU029), scala C - Il piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5 nei giorni ed orari indicati nella comunicazione pubblicata insieme alla graduatoria. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

### ART. 18 (scorrimento della graduatoria)

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia sono assegnati tramite lo scorrimento della graduatoria. In tal caso ai candidati idonei chiamati in sostituzione è resa nota, unicamente attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, l'assegnazione della borsa di

collaborazione; l'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 3 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all'indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

#### **Art. 19 (Codice di comportamento)**

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente sottoscrive il codice di comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione. Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, decise dal Responsabile.

#### **Art. 20 (infrazioni al codice di comportamento)**

La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione. Inoltre, la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione, stabilito dal Responsabile della Struttura, per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa. Dal predetto computo sono escluse le assenze dovute a:

- giorni in cui si sostengono gli esami del proprio corso di studio;
- malattia;
- permessi per gravi motivi;
- scioperi ed agitazioni che non consentano l'utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi presso la sede dell'attività di collaborazione.

#### **Art. 21 (decadenza dall'attività a tempo parziale)**

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento della laurea;
- 2) decadenza dagli studi universitari;
- 3) dichiarazione di falso o aver presentato una dichiarazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 4) inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, ed in tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Titolo II Cap. XIV del Codice Civile;
- 5) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 6) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 7) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 8) rinuncia alla borsa, dando un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;
- 9) sopravvenuta inidoneità.

Nel caso in cui lo studente sia nel contempo vincitore di una borsa di studio per l'estero (Erasmus+, borse di studio all'estero offerte direttamente dalla Sapienza, Erasmus Mundus, borse di mobilità ecc.) deve optare per uno solo dei due benefici, fatti salvi i casi in cui, tenendo conto delle esigenze interne della Struttura cui spetta il compito di assegnare i turni, la fruizione della borsa di studio sia compatibile con lo svolgimento dell'attività a tempo parziale. In caso di mancata opzione, il provvedimento di decadenza è disposto dal Responsabile della Struttura.

#### **ART. 22 (trattamento dati personali)**

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 23 (responsabile del procedimento)**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è responsabile del procedimento amministrativo Stefano Gozzi, Settore Diritto allo studio e alta formazione.

**F.to IL RETTORE**

## **Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di dati personali**

### **Finalità del trattamento**

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le finalità connesse all'iscrizione e allo svolgimento del concorso.

### **Modalità del trattamento e soggetti interessati**

Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività del concorso.

### **Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto**

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di dar corso allo svolgimento del concorso e alla gestione delle attività procedurali correlate.

### **Titolare e responsabile del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è l'Università di Roma La Sapienza in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area offerta formativa e diritto allo studio.

### **Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti**

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.